REGOLAMENTO (CEE) N. 1324/70 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1970
che fissa i prezzi di riferimento per le pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 23, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970 (3), che fissa le modalità d'applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione di pesche nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparabili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita organizzazione produttori », ovvero ad altra fase di commercializzazione comparabile ; che, a norma, dell'articolo 11, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento n. 23, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore/grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 23, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione che hanno i corsi più bassi ; che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati imballati, l'incidenza del costo dell'imballaggio essendo compresa nei corsi ; che d'altra parte l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 23 prevede che devono essere presi in considerazione soltanto i corsi accertati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 23, la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che, per tener conto dei divari stagionali dei prezzi, è opportuno dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per le pesche (voce 08.07 B della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di tutti i calibri, presentati in imballaggio :

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.
(3) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

giugno	—
luglio	20,1
agosto	19,1
settembre	16,8

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 30 aprile 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI